



FONDAZIONE
PER LO SPORT
DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA

Prot. n. 213/U

Reggio Emilia, li 24/05/2018

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 20

Estensore: Giulia Guerrieri

OGGETTO: Conferimento alla Dott.ssa Stefania Sabattini di incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali – Data Protection Officer (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 per il periodo 24/05/2018 – 23/05/2021.

OGGETTO: Conferimento alla Dott.ssa Stefania Sabattini di incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali – Data Protection Officer (DPO) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 per il periodo 24/05/2018 – 23/05/2021.

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia N. 13602/181 del 13/07/2007, legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della “Fondazione per lo Sport” del Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore originario;
- che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. N. 723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 109.168 del 24/02/2012;
- che con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 6.11.2012 è stato approvato il nuovo Protocollo d’intesa che regola i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo Sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni impianti sportivi di proprietà comunale;
- che lo Statuto stabilisce all’art. 29 comma 3 che *“ai fini della individuazione delle funzioni e delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui convenzionalmente richiamata”*. In specifico ai sensi dell’art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, è attribuita ai dirigenti la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso, oltretutto la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso e la stipulazione dei contratti;
- che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava l’assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che nella seduta del 22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010;
- che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello statuto della Fondazione il dott. Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1 luglio 2010;

Dato atto:

- che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito *GDPR*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali – Data Protection Officer – D.P.O. (artt. 37-39);
- che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare del trattamento di designare il D.P.O. «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- che le predette disposizioni prevedono che il D.P.O. «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizio*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5);
- che la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia è tenuta alla designazione obbligatoria del D.P.O. rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del G.D.P.R.;

Richiamato l'atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali – Data Protection Officer (D.P.O.) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 a firma del Presidente della Fondazione in qualità di Legale Rappresentante, in atti al n. 212/U di Protocollo in data 24/05/2018, con il quale si provvede alla nomina della Dott.ssa Sabattini Stefania quale Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia;

Considerato:

- che la Dott.ssa Sabattini Stefania, dipendente del Comune di Reggio Emilia in servizio presso il Servizio Affari Istituzionali e Audit Amministrativo, che per quest'ultimo ha coordinato l'applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali (Privacy), è stata individuata in seguito a confronto tra varie proposte pervenute, ritenendosi che la stessa sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del G.D.P.R. per la nomina a D.P.O., come si evince inoltre da curriculum allegato al presente atto;
- che si è provveduto a verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, come da dichiarazione rilasciata dalla Dott.ssa Stefania Sabattini ed allegata al presente atto quale parte integrante;

Vista l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui trattasi da parte della Sig.ra Stefania Sabattini, rilasciata dal Comune di Reggio Emilia in data 24/05/2018 ed acquisita in atti al N. 353/E di Protocollo in pari data;

Richiamato il vigente Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni, approvato con deliberazione N. 4 del 17/12/2014 dal Consiglio di Gestione;

Vista l'allegata dichiarazione di corretta istruttoria dell'atto, a firma dell'estensore dello stesso, Giulia Guerrieri;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di conferire alla Dott.ssa Stefania Sabattini, nata a Novellara il 22/06/1972, l'incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (D.P.O.) per la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 per il periodo 24/05/2018 – 23/05/2021 per una spesa pari ad Euro 5.000,00 annui lordi, comprensiva di ogni onere;
2. di approvare lo specifico disciplinare di incarico, che si allega;
3. di dare atto che la complessiva spesa di Euro 15.000,00 lordi trova copertura nel Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017 – 2019 e nei relativi Bilanci che verranno redatti per gli esercizi successivi;
4. di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 4 del "Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3)", che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziale, in capo al firmatario del presente provvedimento.

IL DIRETTORE
Dott. Domenico Savino

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

Tra i sottoscritti signori dott. Domenico Savino, nato a Trento il 14/05/1957 e residente a Reggio Emilia in Via Fenulli n. 71, codice fiscale SVN DNC 57E14 L378F, in qualità di Direttore della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, nominato tale con deliberazione del Consiglio di Gestione nella seduta del 25 marzo 2010

e

Dott.ssa Sabattini Stefania, nata a Novellara (RE) il 22/06/1972 e residente a Fabbrico (RE) in Via Favrega, 10, codice fiscale SBTSFN72H62F960V,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Dott.ssa Sabattini Stefania nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del GDPR è incaricata di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- rispondere alle esigenze della direzione della Fondazione per lo Sport;
- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del Titolare,
- occuparsi della formazione del personale della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia in materia di trattamento dei dati personali.

L'espletamento della suddetta attività è quantificato in circa 120 ore annue.

Art. 2

La Dott.ssa Sabattini Stefania presterà la propria opera presso la sede della Fondazione, alla quale avrà la possibilità di accesso per tutto quanto indispensabile allo svolgimento delle proprie mansioni. A tal fine la Fondazione per lo Sport si impegna a:

- mettere a disposizione del DPO la strumentazione idonea allo svolgimento dei compiti assegnati;
- garantire la collaborazione del personale della Fondazione ed in modo particolare fornire al DPO il supporto di professionalità informatiche;
- non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e a non assegnare allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

Potrà inoltre svolgere le proprie funzioni a distanza grazie all'utilizzo di internet, posta elettronica e telefono.

Art. 3

La Dott.ssa Sabattini Stefania è tenuta ad osservare il segreto professionale.
E' libera di assumere altri incarichi nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti.

Art. 4

Il presente contratto decorrerà dal 24/05/2018 e avrà validità sino al 23/05/2021.

Art. 5

A fronte delle prestazioni di cui all'art. 1 verrà corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo di Euro 5.000,00 (cinquemilavirgolazerozero).

Tale corrispettivo sarà erogato, a mezzo bonifico bancario, in due soluzioni alle scadenze del 23 Novembre e 23 Maggio di ogni anno, previa presentazione di regolare ricevuta.

Le prestazioni rese saranno comprovate dalla sottoscrizione di apposito "statino" che verrà inoltrato in copia all'Amministrazione comunale di appartenenza.

Art. 6

La Dott.ssa Sabattini Stefania si impegna al rispetto degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" approvato dal C.d.G. della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3 e consegnato in copia al prestatore d'opera all'atto della sottoscrizione del presente contratto nonché alle norme di cui al D. Lgs. N. 231/2001 ed i principi contenuti nel relativo Modello Organizzativo adottato dal C.d.G. della Fondazione in data 16/12/2015, n. 4, visionabile sul sito istituzionale della Fondazione stessa.

Art. 7

L'incaricata è informata, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, delle finalità e modalità di trattamento dei propri dati personali da parte del committente, nonché dei propri diritti connessi a tale trattamento.

Art. 8

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico della collaboratrice.

Art. 9

Qualsiasi controversia inerente il presente contratto sarà di competenza del Tribunale di Reggio Emilia. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente scrittura privata, si applicano le disposizioni di legge in materia.

